

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI di AURONZO DI CADORE, S. STEFANO di CADORE
e LOZZO di CADORE**

L'anno duemila..... il giorno _____ del mese di _____, nella sede comunale di Auronzo di Cadore,

TRA

- il Comune di Auronzo di Cadore, CF 83000710257, con sede in Auronzo di Cadore - Via Roma n. 24, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore *Daniela LARESE FILON*, in base alla deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

E

- il Comune di S. Stefano di Cadore CF 00184890259, con sede in S. Stefano di Cadore, Piazza Roma n. 38, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore *Alessandra BUZZO*, in base alla deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;
- il Comune di Lozzo di Cadore, CF 00185970258, con sede in Lozzo di Cadore - Via Padre Marino n. 328, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore *dr. Mario MANFREDA*, in base alla deliberazione consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

PREMESSO

Che tra l'Amministrazione del Comune di Auronzo di Cadore, l'Amministrazione del Comune di S. Stefano di Cadore e l'Amministrazione del Comune di Lozzo di Cadore, sono intervenuti accordi al fine di avvalersi di un unico Segretario per lo svolgimento integrato del servizio di segreteria tra i tre Comuni;

tra il Comune di Auronzo di Cadore, il Comune di S. Stefano di Cadore e il Comune di Lozzo di Cadore, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il servizio di segreteria nei Comuni di Auronzo di Cadore, S. Stefano di Cadore e Lozzo di Cadore viene svolto in forma integrata da un solo Segretario comunale.

Alla convenzione è attribuita la classe III° ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, essendo la popolazione complessivamente residente nei Comuni di cui sopra alla data del 31 dicembre 2011 di n. 7663 abitanti.

La sede della convenzione è fissata nel Comune di Auronzo di Cadore, che assume la qualità di Comune capo-convenzione.

Art. 2

Il Segretario Comunale è tenuto a prestare il servizio nei tre Comuni secondo le necessità dei servizi, garantendo la presenza per n. 18 ore settimanali nel Comune di Auronzo di Cadore, per n. 14 ore settimanali nel Comune di S.Stefano di Cadore e per n. 4 ore settimanali nel Comune di Lozzo di Cadore.

L'articolazione dell'orario sarà preventivamente concordata fra le tre Amministrazioni e potrà anche essere successivamente variata per sopravvenute necessità di servizio.

Art. 3

Il Segretario deve svolgere le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dei singoli statuti e dei regolamenti dei Comuni convenzionati.

Art. 4

Al segretario titolare della segreteria integrata spettano la retribuzione, gli altri emolumenti ed il trattamento normativo stabilito dalla normativa vigente.

Per il trasferimento da una sede comunale all'altra, il Segretario viene autorizzato ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto, non essendo gli orari compatibili con i servizi pubblici di linea.

Al Segretario della convenzione spetta anche la retribuzione mensile aggiunta nella misura contrattualmente prevista, oltre al rimborso delle spese di viaggio come da normativa vigente per recarsi dal Comune di Auronzo di Cadore ai Comuni convenzionati.

Art. 5

Il Comune di Auronzo di Cadore provvede all'anticipo delle competenze spettanti al Segretario e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico degli altri Comuni convenzionati. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario sarà ripartita fra i tre Comuni secondo le seguenti percentuali: 50% a carico del Comune di Auronzo di Cadore, 38,88% a carico del Comune di S.Stefano di Cadore e 11,12% a carico del Comune di Lozzo di Cadore.

Art. 6

Il rimborso delle spese d'accesso dalla sede di Auronzo di Cadore alle sedi degli altri due Comuni è a carico di questi ultimi e va disposto direttamente a cadenza quadrimestrale posticipata.

Compete invece al Comune capo-convenzione la spesa per l'aggiornamento professionale del Segretario e per la sua partecipazione a corsi, seminari e convegni.

I diritti di segreteria dovranno essere pagati per il tramite dell'Ente capo convenzione.

Art. 7

Il Comune di Auronzo di Cadore provvede a compilare in via preventiva, entro il 31 dicembre di ogni anno, un prospetto della spesa da sostenere per il servizio in argomento relativamente all'anno successivo e a comunicarlo entro la medesima data agli altri due Comuni.

Art. 8

Il riparto deve essere compilato dal Comune di Auronzo di Cadore entro il mese di febbraio successivo all'anno cui si riferisce la spesa sostenuta ed entro tale data deve essere comunicato agli altri due Comuni che, a loro volta, dovranno liquidare la spesa a proprio carico entro il successivo mese di marzo.

I reclami avverso il riparto delle spese vengono esaminati e decisi, in riunione congiunta, dalle rispettive giunte comunali; in caso di disaccordo le stesse nomineranno congiuntamente un arbitro di reciproca fiducia che deciderà definitivamente sulla vertenza.

In caso di controversie sul riparto, il Comune di Auronzo di Cadore dovrà provvedere alla liquidazione della spesa a proprio carico entro i quindici giorni successivi alla decisione prevista al precedente comma.

Art. 9

Il servizio integrato di segreteria è attribuito al Segretario titolare, reggente o supplente del Comune di Auronzo di Cadore, capo-convenzione.

In caso di assenza del Segretario titolare, le sue funzioni saranno svolte dal Vice-Segretario del Comune di Auronzo di Cadore, purchè in possesso dei requisiti generali prescritti per la copertura del posto.

Art. 10

Il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario è quello del Comune di Auronzo di Cadore.

Art. 11

Il controllo e la vigilanza sull'operato del Segretario Comunale vengono espletati dai Sindaci dei tre Comuni, in relazione ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 12

La presente convenzione ha durata di tre anni, con scadenza il 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovata con espressa deliberazione di ciascun Consiglio Comunale. Essa potrà altresì essere modificata o revocata durante il periodo di sua validità col consenso dei contraenti.

La convenzione potrà essere sciolta consensualmente mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali.

E' inoltre ammesso il recesso dalla presente convenzione di uno dei tre Comuni convenzionati, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previa adozione di deliberazione consiliare di revoca da trasmettere agli altri Sindaci tre mesi prima delle data fissata per il recesso.

Art. 13

Al momento dello scioglimento della convenzione per scadenza naturale o anticipata, previo accordo tra le parti, il Segretario rimarrà titolare della sede di Auronzo di Cadore.

Art. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione troveranno applicazione le disposizioni di legge vigenti, del CCNL, degli statuti e dei regolamenti dei singoli Comuni convenzionati, in quanto compatibili.

IL SINDACO
del **COMUNE di AURONZO di CADORE**
Daniela LARESE FILON

IL SINDACO
del **COMUNE di S. STEFANO**
Alessandra BUZZO

IL SINDACO
del **COMUNE di AURONZO di CADORE**
Mario MANFREDA